EDITORIALE

# La legge sulle attività subacquee Figli di un dio minore

Avremmo potuto anche intitolare queste righe *Non siamo idraulici*, un nostro storico editoriale (vd. *L'archeologo subacqueo* 19, 2001) che i Lettori più affezionati ricorderanno; oggi, a distanza di anni, siamo infatti costretti a verificare che quel provocatorio titolo è purtroppo sempre attuale. È in questi mesi in discussione alla Camera dei Deputati un progetto di legge che intende disciplinare le attività subacquee, estendendo ampiamente le norme che regolano l'attività del sommozzatore in servizio nei porti (l'unica figura professionale attualmente riconosciuta). Il progetto infatti istituisce, e regolamenta, la «categoria dei sommozzatori», definiti Operatori Tecnici Subacquei (OTS). Il testo deriva dall'unificazione di tre diversi progetti (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci), a cui ha fatto seguito la presentazione di vari emendamenti. Vi si distingue l'attività subacquea in *lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici*..., regolati dal Capo II del provvedimento e *servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo*, regolati dal Capo III.

Nella prima versione, le attività subacquee finalizzate alla ricerca scientifica non erano contemplate; un emendamento vi ha poi inserito anche «*tutte le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale*», collocandole tra i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo (di cui al Capo III). In un provvedimento di legge su questa materia, ignorare la ricerca scientifica e le sue peculiarità avrebbe aperto la strada a equivoci e dubbi interpretativi; bene hanno fatto dunque i legislatori a proporre emendamenti che la prendono in considerazione. Nonostante le buone intenzioni, è tuttavia un errore anche rubricarla come attività per il tempo libero. Per i Lettori più forniti di pazienza, cercheremo di approfondire.

Non menzionando la ricerca archeologica subacquea (insieme ad altre discipline come la biologia, la geologia, ecc.), si sarebbe corso (si correrebbe) il grave rischio di vederla poi, di fatto, rubricata tra i "lavori subacquei e iperbarici...", regolamentati al Capo I. Sarebbe questa una collocazione inaccettabile, che darebbe luogo ad uno scenario da tempo superato. Negli anni '60 e '70, si ingenerò un'antipatica diatriba tra gli archeologi e i subacquei. I primi erano ovviamente i depositari delle conoscenze scientifiche necessarie alla corretta interpretazione e documentazione dei contesti archeologici sommersi. Tuttavia, pochi fra essi erano in grado di immergersi personalmente (primi fra tutti Fernand Benoît e Nino Lamboglia, che però sono universalmente riconosciuti come i padri dell'archeologia subacquea moderna); si ricorreva perciò all'ausilio di sommozzatori, i quali, pur non avendo alcuna cognizione, almeno all'inizio, delle metodologie archeologiche, cominciarono pian piano a rivendicare una supremazia in questo campo, derivante, a loro dire, dalla capacità di immergersi. Questa frattura si è in alcuni casi composta, grazie al collante espresso da grandi personalità (come Benoît e Lamboglia), dando luogo alla formazione di operatori tecnici consapevoli e quindi ad importanti ricerche e conquiste metodologiche. Ma la dinomia ha pesato sulla ricerca finché non si è compreso che l'unico metodo efficace era di fondere in un unico individuo entrambe le competenze, scientifiche e iperbariche. Gli archeologi acquisirono allora i brevetti di immersione subacquea, generando finalmente quella figura scientifica da cui il nostro giornale prende nome: l'archeologo subacqueo. Questo assetto è ormai lo standard internazionale, recepito anche nella Convenzione UNESCO di Parigi (di cui è appena iniziato l'iter per la ratifica da parte dell'Italia).

Equiparando la ricerca archeologica alle attività, per così dire, industriali o commerciali, si imporrebbe agli archeologi (pena la proibizione ad operare) di conseguire la qualifica (peraltro già di fatto esistente per i tecnici) di OTS, che comporta varie idoneità e incombenze, ma – soprattutto (art. 6, c. *d*) – «avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale ...». Ciò significa che un "normale" brevetto di immersione non sarebbe più sufficiente, ma sarebbe necessario il brevetto previsto per i sommozzatori. Logica conseguenza sarebbe che gli archeologi subacquei attuali (e probabilmente anche futuri) verrebbero in massima parte esclusi da questa possibilità, dato che gli standard previsti per i brevetti professionali, pensati per chi svolge ad alte profondità pesanti attività meccaniche come saldare tubazioni, montare piattaforme petrolifere, ecc., sono piuttosto selettivi e richiedono una notevole preparazione atletica e – soprattutto – una giovane età. Si ricreerebbero così i presupposti per tornare agli anni '70: l'archeologo non più ventenne, ma depositario della conoscenza scientifica e dell'esperienza, relegato in barca col salvagente addosso e la crema solare in faccia; in acqua, rampanti giovani privi di esperienza e magari anche di competenze scientifiche, dato che non tutti gli studiosi, ancorché giovani, hanno la stoffa per diventare sommozzatori professionisti.

L'emendamento che assegna l'attività archeologica al comparto ricreativo sembrerebbe averla sottratta a queste onerose incombenze; a ben guardare, tuttavia, non è affatto così. Esso rappresenta un apprezzabile sforzo da parte del legislatore, avendo il merito di distinguere almeno la ricerca scientifica dalle attività industriali: un punto fermo fondamentale, che evita una palese assurdità. La formulazione non è però adeguata perché in ogni caso è basata su un presupposto oggettivamente non vero, e cioè che la ricerca archeologica (e altro) subacquea sia attività ricreativa. Sul perché non sia tale potremmo dilungarci. Per alleggerire il discorso, proclamiamo al mondo che non abbiamo nulla a che fare con i tre compagnoni dello spot-tormentone televisivo, quelli che – forniti, beati loro, di idrovolante (!?) – portano in salvo "l'antico vaso", suggellando poi l'impresa bevendoci sopra il noto liquore.

Facezie a parte, per chi ancora non lo sapesse spieghiamo che l'archeologia subacquea è un'attività finalizzata all'acquisizione di dati scientifici, che di ricreativo non hanno nulla. Comporta appalti per le imprese e contratti di lavoro per archeologi e tecnici. Comporta l'uso di imbarcazioni, logistica, attrezzature, dotazioni di sicurezza. Farla passare per ricreativa può apparire un volenteroso espediente, che però in breve tempo rivelerebbe la sua grave incongruenza interna: se per svolgere ricerca archeologica si lavora, potrebbe facilmente dire qualcuno, in cosa essa si distinguerebbe dalle attività industriali/commerciali?

La legge ha evidentemente tra i suoi obiettivi la sicurezza. A questo riguardo, va precisato che il lavoro archeologico non comporta alcun rischio particolare; sul cantiere archeologico si lavora, ma non si montano gli oleodotti. Sui cantieri vengono già messe in atto tutte le misure necessarie. Il

cantiere archeologico raramente si svolge oltre il basso fondale, cioè oltre i cinquanta metri, profondità peraltro liberamente raggiunta nel corso delle immersioni sportive. Per batimetrie superiori, non a caso, si stanno mettendo a punto da tempo metodologie di lavoro basate sui sommergibili, sui ROV, ecc.; ma questa è un'altra storia.

Su un cantiere archeologico, le attività più meccaniche sono la posa dei corpi morti di ritenuta delle sorbone e di appoggio per i rilevamenti; forse il salpamento dei materiali con palloni idrostatici; mettiamoci anche il montaggio dei reticoli di rilievo (leggerissimi tubi di plastica). È però ben noto agli addetti ai lavori come tutte le operazioni "cantieristiche" siano già (sono sempre state) demandate agli Operatori Tecnici Subacquei. Tuttavia, lo scavo di uno strato archeologico, anche se comporta l'utilizzo di un macchinario come la sorbona, deve essere svolto da un archeologo, l'unico che può comprenderne i processi di formazione e il contenuto scientifico. Su questo non può esserci ambiguità. Le due figure, il sommozzatore e l'archeologo, se pur proficuamente collaborano allo stesso obiettivo, restano tuttavia totalmente distinte per quando riguarda le specificità dei rispettivi ruoli. Al primo spettano i compiti tecnici, anche relativamente alla gestione delle necessità dell'immersione e della parte infrastrutturale del cantiere. Lo scienziato, intanto (a quanto pare è necessario ricordarlo), fa tutt'altro: scava, spesso con le mani; rileva; disegna; fotografa. Studia. Pensa. Per queste attività, il "normale" brevetto subacqueo è ampiamente soddisfacente: esso è a tutti gli effetti un'idoneità all'immersione, rilasciata da scuole professionali e (ora anche grazie a questa legge) pienamente riconosciute. Al ricercatore scientifico questa abilitazione è sufficiente; gli aspetti tecnici e operativi, insieme a quelli metodologici propri della disciplina scientifica, sono (devono essere) insegnati all'Università, non nelle scuole per sommozzatori. (Ricorderanno i nostri 22 Lettori che già anni fa dovemmo respingere, con analoghe argomentazioni, un tentativo isolato, da parte di una scuola subacquea in singolare accordo con un'amministrazione regionale, di obbligare gli archeologi a trasformarsi forzosamente in OTS (vd. *L'archeologo subacqueo* 19, pp. 1-2; 22, p. 13).

Non ci risulta una strage di archeologi o di altri ricercatori subacquei; anzi non ci risulta che negli ultimi quarant'anni qualcuno si sia fatto seriamente male su un cantiere archeologico. L'ultimo incidente grave, a nostra memoria, avvenne sulla Secca di Capistello a Lipari, nel 1969. Le cause non sono state mai chiarite; sembra però sufficiente ricordare che a quell'epoca la velocità di risalita standard era ancora fissata in 18 metri al minuto, quasi il doppio dell'attuale di 10 metri; l'alta profondità del relitto ha probabilmente fatto il resto, nel causare malattie da decompressione. Resta un caso a sé stante quello di Luca Cianfarani, un geologo che ebbe un incidente mortale mentre era impegnato in un'ispezione nel Fiume Velino (un ambiente del tutto particolare), pur essendo munito di tuta stagna e nonostante l'assistenza dei Vigili del Fuoco. Sui cantieri archeologici "normali", tra la varie misure di sicurezza, si utilizzano da tempo tabelle di decompressione più restrittive di quelle sportive. Anche per questo, gli incidenti sono, oggi e da decenni, praticamente pari a zero. Un elenco di cantieri archeologici condotti con successo e senza rischi in tutto il mondo occuperebbe un libro. Non altrettanto, purtroppo, si può dire per i subacquei sportivi troppo disinvolti, per i pescatori in apnea (si è appena scoperto che l'apnea ripetuta causa danni cerebrali), per i bagnanti, per gli speleologi della domenica, per improvvisati escursionisti in montagna.

Equiparare la ricerca archeologica al cantiere industriale significherebbe strangolare del tutto una disciplina che in Italia è già in grave asfissia. L'Italia è tra i paesi in cui maggiormente si dovrebbe assistere al fiorire di lavori archeologici subacquei, anche sotto forma di cantieri-scuola per l'attuazione pratica degli insegnamenti universitari. Invece, salvo rare e fortunatissime eccezioni (vd. ad es. in questo numero il servizio sul relitto di Gela), gli scavi subacquei sono ormai pressoché fermi, per mancanza di fondi. Si investe però nelle prospezioni strumentali, svolte anche su alte profondità, le quali danno certamente dei frutti (individuazione di nuovi contesti, adeguata risonanza mediatica) ma restano fini a se stesse se non sono seguite da alcuna attività di scavo. Siamo obbligati a rammentare una verità elementare: l'archeologia è scavo, rilievo diretto, analisi dei contesti, attività senza le quali non si progredisce. L'alta profondità è una buona *ragione* per non doversi impegnare negli scavi, ma i contesti archeologici più a rischio sono proprio quelli raggiungibili dai subacquei, più o meno malintenzionati; sono le strutture costiere, che il moto ondoso e l'attività antropica demoliscono ma che troppo spesso non vengono neanche documentate. Dati scientifici persi per sempre. Per questi motivi, pur essendo stati, e potendo essere, all'avanguardia, siamo ora tra i fanalini di coda. Equiparando la ricerca archeologica alle attività industriali, anche per uno scavo didattico o per un rilievo a tre metri di profondità si dovrebbe dire agli studenti universitari: "ci dispiace, ma chi non possiede il brevetto da sommozzatore professionista è escluso". La fuga dalla disciplina sarebbe elevatissima, il ricambio generazionale drasticamente ridotto. Non crediamo che qualcuno possa volere questo.

A questo punto, i nostri Lettori più avveduti penseranno: *ma, se siete ora inseriti fra le attività ricreative, perché tediarci con tutto questo?* È presto detto. L'emendamento presentato, ad un'osservazione attenta, non è sufficiente, in quanto il testo completo aggiunge «*salvo che tali attività* (per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, n.d.r.) *comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri*». Sulla seconda parte possiamo anche sorvolare, dato che la batimetria superiore a 50 metri, come abbiamo notato, è attinta assai raramente. È invece insidiosamente ambigua la prima parte: anche una prospezione diretta sistematica comporta infatti una certa complessità di organizzazione; di sicuro la comporta una cantiere di scavo.

Questo fatto potrebbe essere già essere ritenuto sufficiente a subordinare il lavoro subacqueo al nulla osta da parte dell'autorità competente (interpretiamo: autorità marittima). A questo ente, già ora viene normalmente comunicato lo svolgimento di lavori archeologici. Con il testo di legge attuale, esso verrebbe però gravato da una responsabilità dirimente, per assolvere alla quale potrebbe prudenzialmente (e sbrigativamente) adottare un atteggiamento restrittivo: i termini *prospezione*, *scavo*, *cantiere*, *recupero*, potrebbero infatti indurre a equiparare il lavoro archeologico all'attività industriale e quindi assoggettarlo alle norme che regolano i sommozzatori. Tutto da capo, dunque. Ciò che (apparentemente) non farebbe la legge, potrebbero (dovrebbero?) poi farlo le Capitanerie di Porto. Un circolo vizioso esiziale per la ricerca scientifica.

*Ma insomma*, a questo punto potrebbe esclamare un Lettore spazientito, *che volete? Lavoratori no, turistico-ricreativi neanche, dove vorreste stare*? Ci perdoni quel Lettore, ma la domanda sarebbe errata alla radice. La realtà mostra limpidamente come una manichea distinzione delle attività subacquee in industriali e ricreative sia inadeguata. In questo caso, *tertium datur*: la ricerca scientifica è un'attività a sé stante, con proprie caratteristiche e finalità ben distinte. Se non si accetta questo principio

basilare, qualunque ragionamento in merito sarà viziato. Di ciò, nel redigere il progetto di legge, non si è evidentemente tenuto conto, dato che i ricercatori scientifici non sono stati ascoltati; cosa che traspare anche in modo evidente, dato che l'istituendo "Comitato tecnico-scientifico" (art. 16), con il compito di proporre le norme relative alle «procedure operative per il lavoro subacqueo», non prevede la partecipazione delle Università né del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per il sollievo dei Lettori meno pazienti, concludiamo.

Ci rivolgiamo agli Onorevoli proponenti e membri della IX Commissione della Camera, perché considerino le nostre osservazioni come elementi nuovi, alla luce dei quali adeguare la formulazione del progetto. Soprattutto, ci appelliamo al Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini, di cui è nota l'esperienza subacquea e nelle cui mani speriamo che capitino queste righe. Gli chiediamo di intervenire affinché la ricerca scientifica (archeologica e altro), per le sue peculiarità, sia espressamente **esclusa** da questo provvedimento.

Per quanto ci riguarda, il vedere una disciplina sancita dalla Convenzione UNESCO e insegnata da anni nelle Università che ciondola tra la sfera del lavoro meccanico e quella del passatempo, senza trovare in sede legislativa un riconoscimento delle sue peculiarità scientifiche, è alquanto desolante. Qualora, tuttavia, apparisse necessario comunque regolamentarla inserendola nel capo III (cioè attività che «*...se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante*»), sarebbe però indispensabile cassare ogni ulteriore specificazione o condizione, che sarebbe sicura fonte di deleterie incongruenze, con l'altrettanto deleteria conseguenza di azzerare irrimediabilmente una disciplina in cui l'Italia fu (ahimé, un tempo) tra le nazioni più avanzate.

**E.F.**

**P.S.** Mentre il giornale era in bozze, durante la seduta in Commissione XI del 16 settembre l'emendamento che inseriva l'immersione scientifica tra le attività ricreative è stato cassato. Ne è stato invece inserito uno nuovo, secondo il quale «*al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge...*». Si sa che l'iter di una legge è lungo e accidentato, dunque è possibile che questa (alla quale siamo contrari, per vari motivi che sarebbe troppo lungo spiegare) non sia l'ultima modifica. Noi restiamo saldi sulla rotta tracciata: quale sia il metodo, l'importante è che la ricerca scientifica sia esclusa dalla legge attualmente in discussione, che riguarda due aree (attività industriali o commerciali, e attività ricreative) con cui l'archeologia subacquea non ha nulla a che fare.

**ATLANTE DELLE NAVI GRECHE E ROMANE**
di F. Avilia

Questo "Atlante" descrive e tratta l'evoluzione dei modelli navali greci e romani con innumerevoli immagini e disegni appositamente realizzati per illustrare le varie tipologie di imbarcazioni.

**L'ARCHEOLOGIA DI IRECO**

**ANCORE DI PIETRA**
di A. Papò

In questo volume, ricchissimo di immagini inedite, prima pubblicazione al mondo interamente dedicata alle ancore di pietra, Alessandro Papò presenta un importante contributo conoscitivo con la sistemazione di tutte le ancore litiche sinora conosciute.

**ANFORE ANTICHE**
di A. Caravale - I. Toffoletti

Questo lavoro, il primo del genere in lingua italiana, viene a colmare una lacuna nella letteratura specializzata in Italia e si rivolge a tutti gli appassionati di archeologia e di mare.
Sono rappresentati oltre 70 tipi di anfore, tutte descritte e raffigurate con fotografie e disegni.

**LA STORIA DELLE ANCORE**
di F. Avilia

Le ancore antiche, insieme alle anfore, hanno costituito l'oggetto di maggiore interesse per gli archeologi subacquei in quanto sono il segnale concreto dei traffici marittimi. Questo libro, primo in Italia, contribuisce a dare una panoramica completa sul mondo delle ancore antiche. Amplissima la rappresentazione iconografica, spesso inedita ed in particolare sulle ancore di piombo e di ferro.

Vol 2 Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria

**ATLANTE ARCHEOLOGICO dei Mari d'Italia**
di S. Gorgiullo - E. Okely

L'opera tende alla realizzazione di una mappa il più possibile aggiornata del nostro patrimonio archeologico subacqueo e tutte le notizie ivi minuziosamente riportate sono tratte da un lungo e paziente lavoro di vaglio e schedatura dei documenti degli ultimi quaranta anni della storia della archeologia in Italia.
Vengono nel complesso segnalate oltre 2.000 località e più di 500 relitti raccogliendo così in modo unitario dati e informazioni su siti e aree archeologiche. I tre volumi sono corredati, oltreché di indice generale ed analitico, di un utilissimo glossario dei termini di uso meno comune e di pregevoli illustrazioni e carte nautiche di tutti i siti segnalati.

Vol 3 Sicilia, Puglia, Regioni Adriatiche

**EDIZIONI IRECO SRL**
via Carlo Pisacane 7/1 00063 Campagnano di Roma - www.ireco.net email:ordini@ireco.net